

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1985, n. 108: **Norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige recanti integrazioni all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, concernente dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico.**

(In G.U. 3 aprile 1985, n. 80; in B.U. 8 ottobre 1985, n. 45, suppl. ord. n. 1)

Art. 1. -¹⁾

Art. 2. - (Norma transitoria) Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, ovvero nei casi e nei termini di cui al terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, abbiano omesso di rendere - per sé o per i figli minori - la dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici, oppure l'abbiano resa in modo erroneo, secondo quanto risulta dall'esemplare della dichiarazione stessa conservato presso il comune di residenza, è concesso - in relazione alla prima applicazione della disciplina prevista dal citato art. 18 - il termine di sei mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per rendere la dichiarazione medesima con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e ciò anche per gli effetti di cui al quarto comma del precitato art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

¹⁾ Inserisce tre commi, dopo il comma 5, nell'art. 18 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.

